

9 novembre 2015

Ramo d'Azienda

Le modifiche al patrimonio di un ramo d'azienda conferito nelle more dell'operazione

Dott. Alessandro Tentoni, Studio Palmeri Commercialisti Associati, Socio TMA – Turnaroun Management Association, in collaborazione con Diritto24 (Il Sole24Ore)

Con il conferimento d'azienda un'impresa, di qualsiasi veste giuridica, apporta in una società il proprio complesso produttivo o uno specifico ramo, ricevendo in cambio quote o azioni di nuova emissione. L'istituto del conferimento aziendale non trova una diretta disciplina normativa nel nostro ordinamento, ma regole applicabili possono trarsi dagli articoli 2343 e 2465 del codice civile in materia di apporti in natura, rispettivamente in S.p.A. o S.a.p.a. e S.r.l., e negli articoli 2556 e seguenti che si occupano della cessione d'azienda. Risulta infatti evidente che anche nella fattispecie in discorso si verifica un trasferimento di un'impresa, connotato tuttavia da un corrispettivo non in denaro bensì in titoli, di nuova emissione o da annullare.

Le peculiarità dello strumento ed il fecondo utilizzo, tra gli altri, nel settore delle ristrutturazioni aziendali derivano proprio dalla particolare forma di pagamento della transazione, oltre che dalla facoltà di circoscrivere l'operazione ad un singolo ramo.

Infatti, acquisendo la partecipazione a seguito dello scorporo di una divisione la conferente segrega il patrimonio produttivo apportato in una diversa *legal entity* e, nel contempo, conserva i diritti economici ed amministrativi.

A questo proposito assume estremo interesse la limitazione della responsabilità della conferitaria ai soli debiti del compendio conferito, e purché risultanti dalle scritture contabili ai sensi dell'articolo 2560 comma 2 del codice civile, a differenza degli effetti di una scissione in cui ciascuna società è responsabile in solido con il patrimonio ricevuto delle passività

complessive insoddisfatte, ex articolo 2506 quater ultimo comma. Possono quindi essere allocati in altrettante new.co rami produttivi con andamenti economici favorevoli, quelli in situazione di crisi reputata reversibile anche nella prospettiva di una eventuale cessione della relativa partecipazione ad operatori dotati delle necessarie professionalità per il turnaround, quelli ancora con sintomi di disequilibrio grave e diffuso che richiedono l'avvio di una procedura liquidatoria volontaria o giudiziale. Un tale disegno consente altresì a ciascuna conferitaria di formulare in posizione rafforzata la strategia di ristrutturazione del passivo in quanto, come poc'anzi sottolineato, gli asset disponibili non possono essere aggrediti dai creditori delle altre società coinvolte nel piano riorganizzativo.

Si può offrire così la possibilità, a ciascuna *business unit*, di individuare un assessore che rilevi la massa debitoria ed i beni di valore realizzativo stimato capiente anche per la propria remunerazione, ovvero di assegnare direttamente ai creditori porzioni di attivo liquidabile, prassi peraltro difficilmente percorribile con gli investitori istituzionali, o in altri casi ancora di programmare un rilancio aziendale in condizioni di moratoria che sortisca le risorse occorrenti al riequilibrio finanziario. Nulla vieta, nelle divisioni più articolate, una combinazione tra i vari strumenti delineati.

L'operazione di conferimento aziendale si snoda nella prassi in alcune fasi tipiche che pongono alcuni dubbi al momento irrisolti, in attesa dell'emanazione dello specifico principio contabile OIC in corso di elaborazione.

La prima è riferita alla redazione della perizia asseverata, richiesta dagli articoli 2343 comma 1 e 2465 comma 1 del codice civile per le società di capitali, salvo alcune eccezioni specificamente previste dall'articolo 2343 ter in caso di conferitaria società per azioni o in accomandita per azioni che disponga di particolari valutazioni ritenute attendibili a data recente. A prescindere dal metodo estimativo utilizzato, l'esperto basa la relazione su una situazione contabile che individua gli elementi attivi e passivi del complesso da scorporare ed i rispettivi valori di funzionamento. In analogia al dettato dell'articolo 2501 quater comma 1 del codice civile per il bilancio infra-annuale che orienta le valutazioni di fusione riportate nel progetto, richiamato in tema di scissione dall'articolo 2506 ter comma 1, si può ritenere accettabile anche per il conferimento un intervallo temporale non superiore a quattro mesi tra la data di chiusura del

documento contabile e quella della valutazione peritale. Tuttavia il secondo comma dell'articolo 2501 quater qualifica ammissibile anche un arco fino a sei mesi, qualora venga assunto il bilancio dell'ultimo esercizio.

In secondo luogo i soggetti coinvolti, di norma imprese societarie, devono assumere la decisione formale di procedere all'operazione.

Per le società di capitali scorporanti, in particolare, spetta all'organo amministrativo deliberare il conferimento, a meno di specifiche deroghe statutarie o qualora, per le S.r.l., la significatività dell'apporto aziendale configuri un sostanziale mutamento dell'oggetto sociale, rendendo necessaria anche la decisione dei soci ai sensi dell'articolo 2479 comma 2 numero 5) del codice civile.

La terza fase consiste nella stipula dell'atto, che secondo le pronunce di alcuni autorevoli Consigli notarili può intervenire al massimo entro quattro-sei mesi dall'asseverazione della perizia accompagnatoria. Di fatto, quindi, l'esperto si pronuncia sul complesso aziendale rappresentato nella situazione patrimoniale chiusa fino a quattro mesi prima, o anche sei in caso di utilizzo del bilancio d'esercizio, ed il medesimo intervallo temporale può trascorrere fino al rogito notarile. Peraltro, appare del tutto fisiologico che la stima del valore economico dell'impresa venga eseguita tempo prima e, pertanto, riguardo ad una composizione quali-quantitativa del patrimonio diversa, trattandosi di un'attività professionale complessa che non può certo essere svolta basandosi su un bilancio chiuso nell'imminenza dell'atto.

Inoltre proprio una delle eccezioni all'obbligo della perizia previste dall'articolo 2343 ter si riferisce al valore indicato nel rendiconto dell'ultimo periodo amministrativo, purché assoggettato senza rilievi a revisione, legittimando così atti di conferimento in natura con valutazioni risalenti anche ad oltre undici mesi prima.

Pertanto sorge il dubbio se l'azienda viene conferita nella configurazione assunta nel rendiconto primitivo, impiegato per la relazione peritale, ovvero nella struttura che presenta alla conclusione del trasferimento, che naturalmente può variare in modo sensibile a seguito della dinamica gestionale.

Nel silenzio del legislatore ed in attesa di lumi dall'emanando principio contabile OIC, si deve ritenere che la fonte principale cui attingere per rispondere al quesito sia quella negoziale sancita nell'atto di conferimento. Spesso, anzi, in quella sede viene stabilito se le differenze patrimoniali che

intervengono nelle more della conclusione, rispetto alla data della stima, siano regolate a credito o debito tra le parti, ovvero con variazioni nella contropartita in quote o azioni.

Se neanche i patti formalizzati dovessero dirimere l'incertezza, a nostro avviso l'unità aziendale viene apportata nella composizione risultante al momento della stipula del rogito.

E' quello, infatti, il momento in cui conferente e conferitario esprimono il formale consenso all'operazione di scambio.

Se venisse scorporata l'intera azienda dovrebbe risultare pacifico comprendere nel trasferimento anche i beni acquisiti ed i relativi contratti conclusi fino a pochi giorni prima dell'atto, così che l'impresa che esegue l'apporto può sostituire al proprio patrimonio operativo la partecipazione ricevuta, assumendo le sembianze di una holding.

Analogo criterio non può che trovare applicazione anche in caso di conferimento di un singolo ramo.

Altra questione spinosa si pone inoltre nel caso la data di efficacia del contratto, e quindi anche di consegna del complesso produttivo, risulti posteriore a quella della stipula, per pianificare al meglio gli adempimenti pratici e contabili necessari.

Anche in tali circostanze non può che risultare illuminante la specifica regolamentazione contrattuale.

In alcune operazioni, invero, si assiste ad una ricognizione peritale che aggiorna la valutazione definita tempo prima ad un'epoca più ravvicinata ed anche questa prassi, benché facoltativa, assume un significato in coerenza alla conclusione proposta.

<http://www.diritto24.ilsole24ore.com/art/avvocatoAffari/mercatiImpresa/2015-11-09/le-modifiche-patrimonio-un-ramo-d-azienda-conferito-more-operazione-111745.php>



www.studio-palmeri.it

BOLOGNA

Via delle Belle Arti, 8 (Palazzo Bentivoglio) 40126 Bologna ITALIA
Tel +39 051 220555 Fax +39 051 225479
bologna@studio-palmeri.it

IMOLA

Via Cavour, 47 40026 Imola (BO) ITALIA
Tel +39 0542 33448 Fax +39 0542 33384
imola@studio-palmeri.it

ROMA

Via Sabazio, 42 (scala A interno 3) 00186 Roma ITALIA
Tel +39 06 68307179 Fax +39 06 68891984
roma@studio-palmeri.it